



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI E PATRIMONIO

DEL 31 / 2025

27/01/2025

#### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 27 GENNAIO 2025

(proposta dalla G.C. 14 gennaio 2025)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	CROSETTO Giovanni	MAGAZZU' Valentino
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DAMILANO Silvia	PATRIARCA Lorenza
APOLLONIO Elena	DE BENEDICTIS Ferrante	PIDELLO Luca
BORASI Anna Maria	DIENA Sara	RICCA Fabrizio
BUSCONI Emanuele	FIRRAO Pierlucio	RUSSI Andrea
CAMARDA Vincenzo Andrea	FISSOLO Simone	SANTIANGELI Amalia
CASTIGLIONE Dorotea	GARCEA Domenico	SCANDEREBECH Federica
CATANZARO Angelo	GARIONE Ivana	SGANGA Valentina
CATIZONE Giuseppe	GRECO Caterina	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	IANNO' Giuseppe	TUTTOLOMONDO Pietro
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CREMA Pierino	MACCANTI Elena	

In totale, con la Presidente, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna - ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta - TRESSO Francesco

Risultano assenti il Sindaco LO RUSSO Stefano, i Consiglieri e le Consigliere: DAMILANO Paolo - SALUZZO Alberto Claudio

Con la partecipazione della Segretaria Generale PUOPOLO Annalisa.

#### SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO:** SOCIETA' «PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE» - PRESA D'ATTO DELLA CHIUSURA DEL FALLIMENTO E APPROVAZIONE DELLA TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Proposta dell'Assessora Nardelli.

La Città di Torino è socia, fin dalla sua costituzione, della società “Pracatinat S.c.p.A.” (Codice Fiscale e Partita IVA 04256970015) con sede legale in Località Prà Catinat – 10060 Fenestrelle (TO) e avente ad oggetto sociale *“la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano. ...omissis... La società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela.”*

La compagine della Società - che ha un capitale sottoscritto e versato pari ad Euro 4.383.333,00 suddiviso in n. 4.383.333 azioni, di cui n. 2.383.333,00 azioni ordinarie e n. 2.000.000,00 azioni speciali, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna - è la seguente:

<b>SOCI</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	<b>% CAP. SOC. ORDINARIO</b>	<b>% CAP. SOC. TOTALE</b>
REGIONE PIEMONTE	€ 750.000,00	31,47	17,11
COMUNE DI TORINO	€ 750.000,00	31,47	17,11
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO	€ 750.000,00	31,47	17,11
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI	€ 55.289,00	2,32	1,26
COMUNE DI RIVOLI	€ 36.000,00	1,51	0,82

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA	€ 27.644,00	1,16	0,63
COMUNE DI PINEROLO	€ 9.600,00	0,4	0,22
COMUNE DI ASTI	€ 3.600,00	0,15	0,08
COMUNE DI FENESTRELLE	€ 1.200,00 + € 2.000.000,00 az. speciali	0,05	45,66

Detta Società è stata posta in liquidazione, a seguito di un'importante crisi strutturale motivata da più fattori;  
al riguardo:

- la Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2016 (mecc. n. 2016 01268/064), autorizzava lo scioglimento e la messa in liquidazione della società "Pracatinat S.c.p.A.";

- l'Assemblea Straordinaria dei Soci di "Pracatinat S.c.p.A." tenutasi in data 4 luglio 2016 deliberava di (i) sciogliere anticipatamente la Società con effetto dall'iscrizione del verbale di Assemblea nel competente Registro delle Imprese, con apertura della fase di liquidazione e (ii) affidare le operazioni di liquidazione ad un Liquidatore, nella persona del dott. Roberto Frascinelli, al quale conferiva i poteri di *"compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società; cedere gli immobili, l'azienda sociale, rami di essa ovvero anche singoli beni o diritti o blocchi di essi; compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo; nominare e revocare procuratori per determinati atti o categorie di atti"*.

A salvaguardia del buon esito della procedura di liquidazione, l'Assemblea dei Soci del 22 febbraio 2017 deliberava di dare attuazione ad un'ipotesi di concordato stragiudiziale.

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2017 (mecc. 2017 00641/064), dava, infatti, mandato al Liquidatore di dar corso alla procedura di concordato stragiudiziale.

Nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 18 aprile 2017 si prendeva atto della mancata positiva conclusione della procedura di concordato, che comprometteva in via irrimediabile la continuità dell'attività aziendale. Il Liquidatore, pertanto, provvedeva a richiedere il fallimento della Società, che veniva pronunciato in data 15 maggio 2017 dal Tribunale Ordinario di Torino – Sez. Sesta Civ. e Fall. (FALL. N. 124/2017) con la nomina del Curatore, Dr. Dario Dellacroce.

Ad oggi si riporta quanto segue.

In data 29 maggio 2024 il Curatore, nella relazione finale del Fallimento n. 124/2017 – PRACATINAT Scpa in liquidazione, ha esposto, in particolare, che:

- in sede endo-concorsuale sono stati accertati ed ammessi crediti per l'importo complessivo pari ad Euro 1.278.515,96 di cui compensati per Euro 177.103,45 ed esclusi crediti per Euro 159.845,45; tutti i creditori ammessi al passivo, tenuto conto delle rettifiche e delle surroghe ammesse e delle compensazioni, sono stati integralmente soddisfatti;
- all'esito della ripartizione finale, nonché del pagamento delle spese di procedura è residuo un attivo pari ad Euro 67.879,84, somma che è stata consegnata mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "PRACATINAT Scpa in liquidazione" al Liquidatore.

Conseguentemente, con Decreto del 13 giugno 2024, successivamente rettificato, il Tribunale di Torino, Sez. Sesta Civile – Procedure Concorsuali - ha dichiarato chiuso, a ogni effetto di legge, il

fallimento di “PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE” dichiarato con sentenza del Tribunale in data 15/05/2017.

Il fallimento si è chiuso dunque con un residuo attivo, riportando la Società in bonis.

Durante l’Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi in data 19 luglio 2024, il Liquidatore ha dato atto che, a seguito della chiusura del fallimento in argomento, ha necessariamente dovuto porre in essere alcune attività, tra le quali:

- 1) il ritiro dei libri societari dal Curatore e l’apertura di un nuovo c/c bancario su cui versare il residuo attivo di cui sopra;
- 2) il conferimento di incarico ad un legale, per gli approfondimenti relativi alle problematiche societarie, a seguito del ritorno in bonis della Società;
- 3) il conferimento di incarico a soggetto qualificato ai fini della predisposizione di apposito sito per la pubblicazione degli atti societari, anche in ottemperanza alle disposizioni ANAC;
- 4) la gestione della pratica di ripristino del codice fiscale e della partita IVA della Società presso l’Agenzia delle Entrate.

Nella sede della predetta assemblea, altresì - tenuto conto della necessità di cui meglio si dirà in prosieguo, di mantenere in vita la Società - sono emerse:

- per evidenti ragioni logistico-organizzative, la necessità di procedere con il trasferimento della sede legale presso il domicilio del Liquidatore in Torino, evitando dunque le difficoltà e i costi di spostamento derivanti dall’alternativo mantenimento della sede legale presso il Comune di Fenestrelle;

- la necessità di snellire la struttura della Società; in merito, anche al fine di contenimento dei costi, è stato proposto di valutare l’opportunità, con le necessarie modifiche statutarie, di trasformare “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” in una società consortile a r.l. L’effetto di tale trasformazione, che consente alla Società di disporre di un organo di controllo monocratico, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 175/2016, è precipuamente quello di ridurre i costi di funzionamento della Società, dal momento che il mantenimento della precedente figura societaria - quella della società consortile per azioni - avrebbe comportato di necessità un organo a tre membri;

- l’intenzione del Liquidatore, Dott. Frascinelli, di rassegnare le dimissioni per motivi personali.

I Soci, all’esito della citata Assemblea, si sono dichiarati disponibili, dopo l’espletamento dei necessari approfondimenti, ad avviare gli iter autorizzativi in ordine alla prospettata trasformazione di “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” in società consortile a r.l. e al trasferimento della sede della stessa, anche al fine di potere deliberare sul punto in una prossima assemblea.

In data 18 settembre 2024 il Liquidatore della società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” ha trasmesso ai Soci, per opportuno esame, la bozza dello statuto della nuova “Pracatinat in Liquidazione S.c.r.l.”, che recepisce le osservazioni emerse in sede di assemblea informativa del 19 luglio 2024.

Ai fini dei necessari approfondimenti da parte dei Soci, improntati innanzitutto a verificare la non sussistenza di alternative al mantenimento della Società - ormai destinata esclusivamente a tenersi inoperativa, fino al momento del compimento del termine di prescrizione di eventuali pretese creditorie - la Città e gli altri Soci hanno preso atto, tra l’altro, della nota, conservata agli atti della Città, con la quale i consulenti del Liquidatore, a ulteriore conforto delle valutazioni di quest’ultimo espresse nella citata assemblea, chiarivano che con la chiusura del fallimento i creditori hanno riacquisito il libero esercizio delle azioni verso il debitore anche per la parte insoddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi, così come potrebbero fare valere le loro ragioni creditorie anche i creditori che non si sono insinuati nel fallimento oggi chiuso. Tali considerazioni devono essere ritenute condivisibili dal momento che:

- l’articolo 120 della Legge fallimentare prevede, in particolare, che con la chiusura del fallimento *“...omissis...I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti...omissis...”*;

- la Cassazione civile, Sez. I, 23 aprile 2010, n. 9723 ammette che *"gli effetti della chiusura del fallimento, anche nel caso in cui esso riguardi una società, si compendiano nel venir meno dello spossessamento e nel conseguente riacquisto, da parte del fallito, della libera disponibilità dei propri beni, così come previsto in via generale dalla L. Fall., art. 120, Non vi è quindi motivo di ritenere, sulla base di una astratta (e, per quanto si è detto, ingiustificata) analogia con la liquidazione volontaria) che la chiusura del fallimento comporta l'estinzione della società...omissis...Infatti, la ripartizione finale dell'attivo sta ad indicare semplicemente che non vi è più nulla da distribuire, ma non anche che le ragioni dei creditori siano state compiutamente soddisfatte e che, pertanto, non residuino più rapporti giuridici in capo alla società"* (Sez. 1<sup>^</sup>, Sentenza n. 11361 del 11/10/1999).”;

- giurisprudenza consolidata (cfr. Corte Suprema di Cassazione – Prima Sez. Civile, sentenza n. 12559/2021) ammette che, una volta chiuso il fallimento, i creditori possono richiedere al debitore tornato in bonis non solo il pagamento della residua somma (comprensiva degli interessi pre-concorsuali) ammessa al passivo e non ricevuta nella ripartizione dell'attivo, ma anche gli interessi sul credito per sorte capitale ammesso, come normalmente e ordinariamente prodottisi durante il tempo della pendenza della procedura.

In definitiva, poiché in capo al Liquidatore è posto il divieto di procedere alla liquidazione dell'attivo fino a quando non vi sia la certezza che i creditori sociali sono stati soddisfatti - sotto pena, ai sensi dell'art. 2491 c.c., ultimo comma, della responsabilità personale e solidale per i danni cagionati ai creditori - la sola alternativa al mantenimento sarebbe quella che i soci si rendessero disponibili, in contropartita all'immediata ripartizione dell'attivo, a prestare idonee garanzie liquide ed esecutive; decisione questa che, per le difficoltà di ordine amministrativo che comporterebbe, per i costi che presenterebbe eccedenti l'attivo distribuito e per l'obiettivo difficoltà di conciliarla con le disposizioni del TUSP, non appare ragionevolmente perseguibile.

Nel tentativo di valutare ulteriormente possibili alternative al predetto mantenimento, è stata anche verificata la possibilità di procedere all'esdebitazione di cui all'art. 278 e seguenti delle disposizioni sulla crisi di impresa, tenuto conto che tale istituto, un tempo riservato alle persone fisiche, è oggi esteso alle società. Tuttavia, la domanda di esdebitazione formulata dopo il 15 luglio 2022, data di entrata in vigore delle predette disposizioni - D.Lgs. n. 14/2019 e s.m.i. - da parte di un soggetto fallito sotto l'imperio della precedente legge fallimentare non troverebbe - letto l'art. 390 in sede di disposizioni transitorie - favorevole accoglimento. Poiché peraltro, in tale materia, si registra ancora oggi un certo dibattito, non appena nominato il nuovo liquidatore, saranno svolti ulteriori approfondimenti in modo tale da garantirsi ogni possibilità sopravveniente di pervenire alla chiusura della Società anche prima del termine prescrizioneale.

La nuova società “Pracatinat in Liquidazione S.c.r.l.” rimarrà iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di TORINO al solo scopo, come sopra riportato, di attendere il decorso del termine prescrizioneale decennale per eventuali azioni dei creditori ex art. 120 Legge fallimentare.

In merito alla capienza dei fondi residui per il funzionamento della società, atteso che deve essere fin d'ora esclusa ogni forma di finanziamento o contribuzione da parte dei Soci, è stata acquisita agli atti dell'ufficio apposita relazione del Liquidatore dalla quale si evince, sulla base di una pianificazione economico - finanziaria, che le somme disponibili sono sufficienti a garantire, nei termini previsti, alla luce degli elementi noti e di quelli ragionevolmente prevedibili, il mantenimento della Società.

Tutto quanto premesso, al fine di deliberare, nell'Assemblea di prossimo svolgimento, in particolare, sull'operazione di trasformazione della Società in società consortile a responsabilità limitata, si rende ora pertanto necessario:

- prendere atto della chiusura del fallimento della società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” (FALL. N. 124/2017), dichiarata con decreto del 13 giugno 2024, successivamente rettificato, dal Tribunale di Torino, Sez. Sesta Civile – Procedure Concorsuali;

- approvare la trasformazione della società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” in società consortile a responsabilità limitata e, conseguentemente, provvedere all’approvazione dello Statuto della nuova “Pracatinat in Liquidazione S.c.r.l.”, che si allega al presente provvedimento, quale Allegato 1, per farne parte integrante e sostanziale;
- approvare il trasferimento della sede legale della Società dall’attuale sede legale in Fenestrelle (TO), Loc. Prà Catinat – 10060 Fenestrelle, al domicilio dell’attuale Liquidatore in Torino, via Fratelli Calandra n. 17;
- dare atto che in sede di assemblea si provvederà alla nomina del nuovo Liquidatore in sostituzione del Liquidatore attualmente in carica, che ha espresso l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni per motivi personali, conferendo al nuovo incaricato i poteri necessari e determinandone il relativo compenso;
- dare atto che nella stessa sede dovrà darsi luogo alla nomina dell’Organo di Controllo e/o Revisore Unico, delle relative durata e compenso.

Quanto agli oneri di motivazione analitica della trasformazione, occorre ricordare che l’articolo 7, comma 7, lettera b) del TUSP prevede, richiamando i commi 1 e 2 della stessa disposizione, che la trasformazione della società sia adottata con deliberazione del Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto all’articolo 5, comma 1 dello stesso testo normativo. A tale riguardo, come si è visto, la motivazione della rimodulazione della natura della società deve essere ricercata nel risparmio di spesa che essa consente di conseguire. L’attuale forma giuridica, quella della S.c.p.A., non consente alternativa all’esistenza di un collegio sindacale formato da tre soggetti. Per contro, la società risultante dalla trasformazione, nella forma di una S.c.r.l., potrà avvalersi della facoltà di dotarsi di un organo di controllo costituito da un sindaco unico. Il contenimento dei costi che ne risulterà risulta coerente con la necessità di assicurare efficienza alla gestione complessiva dell’Ente. Si precisa che la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2016 01268/064 ha già autorizzato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società in oggetto e che con i successivi piani di razionalizzazione periodica (relativamente agli anni 2017 - 2023) ha preso atto del permanere dello stato di liquidazione. Ai sensi dell’art. 20, comma 2 del T.U.S.P., i tempi di attuazione della procedura di liquidazione ora in bonis, quale misura di razionalizzazione della Società in oggetto, coincideranno con il decorso del termine prescrizione decennale come sopra meglio specificato.

La presente deliberazione sarà trasmessa all’organo di revisione, per opportuno aggiornamento in ordine all’assetto delle partecipazioni comunali.

Dato atto che:

- il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle Circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall’allegato 2 al presente provvedimento;
- la Dirigente responsabile dichiara, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, in capo alla stessa.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di prendere atto della chiusura del fallimento della società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” (FALL. N. 124/2017), dichiarata con Decreto del 13 giugno 2024, successivamente rettificato, dal Tribunale di Torino, Sez. Sesta Civile – Procedure Concorsuali;

2) di autorizzare, sin d'ora, la Città, quale Socio della società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione”, e per essa il Sindaco o un suo delegato, a partecipare all'Assemblea di prossimo svolgimento, al fine di:

- approvare la trasformazione della società “Pracatinat S.c.p.A. in liquidazione” in società consortile a responsabilità limitata;

- approvare lo statuto della nuova “Pracatinat in Liquidazione S.c.r.l.”, come da documento allegato alla presente (Allegato 1), per farne parte integrante e sostanziale, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;

- approvare il trasferimento della sede sociale dall'attuale sede legale in Fenestrelle (TO), Loc. Prà Catinat – 10060 Fenestrelle, al domicilio dell'attuale Liquidatore in Torino, via Fratelli Calandra n. 17 – 10123 Torino;

- autorizzare la nomina del nuovo Liquidatore e l'attribuzione dei relativi poteri e del compenso;

- autorizzare la nomina dell'Organo di Controllo monocratico e la determinazione della sua durata e compenso;

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'Allegato 2 al presente provvedimento;

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di partecipare all'Assemblea di cui al punto 2).

Proponenti:

L'ASSESSORA  
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Paola Marengo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Patrizia Rossini

---

La Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, Fissolo Simone, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzu' Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Santiangeli Amalia,



Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Crosetto Giovanni, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, Fissolo Simone, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica, Sganga Valentina

PRESENTI 22

VOTANTI 22

FAVOREVOLI 22:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Apollonio Elena, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, Magazzu' Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

---

LA PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Maria Grazia Grippo

LA VICESEGRETARIA GENERALE  
Firmato digitalmente  
Carmela Brullino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-31-2025-All\_1-Allegato\_2\_VIE.pdf



2. DEL-31-2025-All\_1-Allegato\_1\_Statuto\_Pracatinat\_in\_liquidazione\_S.c.r.l\_TC.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento